



COMUNE DI BRESCIA

REGOLAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale 23.10.2019 N. 602

INDICE

TITOLO I – DSPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

- Art. 1 – Oggetto
- Art. 2 – Corpo di Polizia Locale
- Art. 3 – Funzioni degli appartenenti al Corpo

TITOLO II – STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

- Art. 4 – Organico del corpo
- Art. 5 – Articolazione del corpo
- Art. 6 – Articolazione territoriale del corpo
- Art. 7 – Rapporto gerarchico
- Art. 8 – Attribuzioni del comandante (dirigente superiore di polizia locale)
- Art. 9 – Attribuzione del vice comandante
- Art. 10 – Attribuzione dei commissari Capo di polizia locale (ufficiali direttivi)
- Art. 11 – Attribuzioni dei Commissari di Polizia locale (ufficiali direttivi)
- Art. 12 – Attribuzioni Vice Commissari di polizia locale (ufficiali direttivi)
- Art. 13 – Compiti degli agenti – agenti scelti – assistenti – assistenti scelti – sovrintendenti di polizia locale
- Art. 14 – Qualifica degli appartenenti al corpo

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

- Art. 15 – Modalità di accesso al corpo
- Art. 16 – Formazione di base per agenti
- Art. 17 – Qualificazione professionale per ufficiale direttivo
- Art. 18 – Altri corsi di istruzione professionale
- Art. 19 – Attività sportiva ed addestramento fisico
- Art. 20 – Aggiornamento professionale

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

- Art. 21 – Uniforme di servizio
- Art. 22 – Gradi e distintivi
- Art. 23 – Armamento

- Art. 24 – Strumenti e mezzi in dotazione
- Art. 25 – Collaborazione con gli enti dell'associazionismo privato e delle istituzioni volontarie
- Art. 26 – Servizio in uniforme ed eccezioni
- Art. 27 – Tessera di servizio

TITOLO V – SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

- Art. 28 – Finalità generali dei servizi
- Art. 29 – Servizi appiedati
- Art. 30 – Servizio a bordo di veicoli e unità cinofila
- Art. 31 – Collegamento dei servizi
- Art. 32 – Servizi di pronto intervento e controllo del territorio
- Art. 33 – Obbligo di intervento e di rapporto
- Art. 34 – Ordine di servizio
- Art. 35 – Servizi di appartenenti al corpo presso settori del comune
- Art. 36 – Efficacia dei servizi del corpo
- Art. 37 – Servizi resi a terzi

TITOLO VI – NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI INTERNI AL CORPO

- Art. 38 – Assegnazione e impiego del personale
- Art. 39 – Guida dei veicoli ed uso di strumenti
- Art. 40 – Prolungamento dell'orario di servizio
- Art. 41 – Mobilitazione del personale
- Art. 42 – Reperibilità degli appartenenti al corpo
- Art. 43 – Missioni esterne al territorio comunale

TITOLO VII – NORME DI COMPORTAMENTO

- Art. 44 – Norme generali: doveri
- Art. 45 – Cura dell'uniforme e della persona
- Art. 46 – Orario e posto di servizio
- Art. 47 – Modalità generali di esecuzione del servizio
- Art. 48 – Rapporti interni al corpo
- Art. 49 – Comportamento in pubblico
- Art. 50 – Saluto

TITOLO VIII – DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

- Art. 51 – Norme disciplinari
- Art. 52 – Accertamenti sanitari
- Art. 53 – Casi di assenza dal servizio
- Art. 54 – Segnalazioni particolari per gli appartenenti al corpo

TITOLO IX – ASSISTENZA E BENESSERE

- Art. 55 – Assistenza del personale in quiescenza
- Art. 56 – Difesa in giudizio

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 57 – Anzianità di servizio
- Art. 58 – Funzioni di Vice comandante
- Art. 59 – Norma finale

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI E ORDINAMENTO DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento, in conformità alle disposizioni dettate dalla legge 07.03.1986 n. 65 e dalla legge Regione Lombardia 01.04.2015 n. 6, nel quadro dei principi del “Codice europeo di etica per le Organizzazioni di Polizia”, adottato come raccomandazione dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa il 19 settembre 2001, disciplina l’organizzazione ed il funzionamento del Corpo di Polizia Locale di Brescia.

Art. 2 - Corpo di Polizia Locale

1. Il Corpo di Polizia Locale si incardina nella struttura organizzativa del Comune e si configura come struttura a direzione autonoma che interagisce con tutte le aree, settori ed altre strutture comunali, così come individuato anche nell’apposito Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo.
2. Fanno parte del Corpo solo coloro che rivestono le figure professionali di cui al titolo II.
3. Il Sindaco o l’Assessore da lui delegato, nell’esercizio delle funzioni di Polizia Locale, stabilisce gli indirizzi, vigila sull’espletamento delle funzioni affidate al Corpo di Polizia Locale ed adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 3 -Funzioni degli appartenenti al Corpo

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale svolgono le funzioni istituzionali previste da leggi, da regolamenti, dallo Statuto Comunale, da ordinanze e da altri provvedimenti amministrativi d’interesse del Comune.

In particolare, nell’ambito locale:

- a) esercitano le funzioni di polizia locale indicate dalla legge 7.3.1986, n. 65 e dalle leggi regionali in materia di polizia locale;
- b) concorrono al mantenimento dell’ordine e pubblica sicurezza nell’ambito delle funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
- c) espletano i servizi di polizia amministrativa locale;
- d) svolgono tutte le eventuali attività di interesse generale dell’Amministrazione Comunale, nell’ambito dei compiti istituzionali;
- e) collaborano con le forze di Polizia di Stato e con gli organismi della protezione civile, nell’ambito delle proprie attribuzioni e secondo le intese e gli indirizzi del Sindaco o dell’Assessore da lui delegato;
- f) effettuano servizi d’ordine e di rappresentanza in occasione di pubbliche funzioni e manifestazioni cittadine;
- g) concorrono all’effettuazione delle attività di educazione stradale e di legalità

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA E FIGURE PROFESSIONALI

Art. 4 - Organico del Corpo

1. L'organico del Corpo è determinato in relazione agli obiettivi ed alle esigenze d'istituto. Esso è soggetto a revisione periodica in conformità ai criteri indicati dalla legge 7.3.1986, n. 65, e delle leggi e regolamenti regionali in materia di polizia locale.
2. Il Corpo è organizzato in ossequio ai principi di prossimità, decentramento e efficacia secondo le previsioni della legislazione nazionale e regionale.
3. Il Comandante del Corpo, in relazione alle competenze d'istituto, alle priorità di funzione e servizio, alle necessità e ai bisogni di sicurezza della comunità, determina l'articolazione organizzativa e funzionale con l'assegnazione del personale alle diverse strutture operative.

Art. 5 - Articolazione del Corpo

1. Al fine di realizzare la massima efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa la struttura organizzativa del corpo, in relazione all'omogeneità delle funzioni e dell'attività di Polizia Locale attribuiti, si articola in:
 - Servizi
 - Unità organizzative complesse istituite all'interno del Corpo di Polizia Locale dotate di autonomia operativa e preposte al raggiungimento degli obiettivi dirette, prioritariamente, da personale titolare di posizione organizzativa.
 - Nuclei
 - Unità operative territoriali o specialistiche per l'assolvimento dei compiti di istituto del Corpo Polizia Locale.
 - Uffici
 - Articolazioni semplici dedicate all'espletamento di compiti prevalentemente amministrativi o logistici a supporto e integrazione dell'attività svolta dalle strutture operative.
 - Squadre
 - Articolazioni operative di base.
2. L'istituzione e la modifica dei nuclei, uffici e squadre, nell'ambito dei servizi, come stabiliti dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo, è attuato dal Comandante.

Art. 6 - Articolazione territoriale del Corpo

1. Al fine di assicurare un ottimale presidio del territorio ed il più omogeneo svolgimento delle funzioni e dei servizi istituzionali di polizia locale, la struttura territoriale del Corpo si articola in:
 - comando centrale;
 - distaccamenti periferici di Polizia Locale.
2. La dotazione di uomini e mezzi è proporzionata alle esigenze del rispettivo territorio.

Art. 7 - Rapporto gerarchico

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale hanno il dovere di subordinazione gerarchica nei confronti del Comandante e degli altri superiori gerarchici del Corpo e sono tenuti, entro i limiti della loro competenza, ad eseguire le direttive impartite dai superiori e dalle autorità competenti.
2. Il superiore ha l'obbligo di dirigere l'operato del personale dipendente e di assicurare, con istruzioni specifiche, il buon andamento del servizio.

3. Spetta ad ogni superiore l'obbligo di vigilare sul rispetto delle norme di servizio e di comportamento del personale. Inoltre ha l'obbligo di controllare il personale che da lui dipende, gerarchicamente o funzionalmente, anche al fine di rilevare le infrazioni disciplinari che verranno contestate in osservanza delle modalità applicative previste dalle leggi in materia e dai regolamenti comunali.
4. In caso di assenza temporanea e, salvo diversa disposizione del Comandante, ogni superiore è sostituito dal sottoposto con posizione più elevata presente in servizio, appartenente al medesimo servizio, nucleo, ufficio o squadra.
5. Qualora una squadra o pattuglia comandata in servizio sia costituita da soli agenti, la direzione operativa della medesima compete all'agente con maggiore anzianità di servizio, nei limiti delle competenze riferibili al profilo professionale rivestito.
6. Per anzianità di servizio si intende il periodo, anche non continuativo, prestato nel Corpo di Polizia Locale e anche in Comuni diversi da Brescia. A parità di periodo l'anzianità è riferita alla maggiore età anagrafica.
7. Sulla base di tale anzianità è assegnato il numero di matricola (placca).
8. Ogni appartenente al Corpo può rivolgersi per istanze o richieste al superiore, nel rispetto della via gerarchica.

Art. 8 - Attribuzioni del Comandante (dirigente superiore di polizia locale)

1. Il Comandante del Corpo di Polizia Locale è responsabile verso il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo.
2. Il Comandante, nell'esercizio delle sue funzioni è soggetto, per quanto non in contrasto con le disposizioni di cui alla legge 65/86, all'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – D.Leg.vo 267/2000 e alle disposizioni di cui al regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – il sistema organizzativo nonché allo Statuto.
3. Nell'esercizio delle proprie attribuzioni, il Comandante opera nel rispetto delle norme dettate dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di procedimenti amministrativi di sua competenza o delegati per via subordinata.
4. Per l'organizzazione generale dei servizi in conformità alle funzioni di istituto, al Comandante spetta la direzione tecnico-giuridica del Corpo ed in particolare:
 - emanare gli ordini, le direttive e le disposizioni organizzative;
 - vigilare sull'espletamento dei servizi affidati al Corpo;
 - disporre l'assegnazione e la destinazione del personale secondo le specifiche necessità dei Servizi;
 - determinare le modalità operative nel rispetto degli indirizzi impartiti dal Sindaco o dall'Assessore da lui delegato;
 - mantenere i rapporti con la magistratura, con le diverse forze dell'ordine e gli organismi del comune o di altri enti collegati al Corpo da necessità operative;
 - rappresentare il Corpo di Polizia Locale nei rapporti interni ed esterni e in occasione di funzioni e manifestazioni pubbliche;
 - rispondere al Sindaco o all'Assessore da lui delegato, dei risultati rispetto agli obiettivi assegnati.
5. Ha la gestione tecnica e amministrativa delle risorse umane, strumentali, economiche e finanziarie ed è responsabile dell'articolazione organizzativa e funzionale, del coordinamento tecnico, amministrativo, disciplinare del Corpo

Art. 9 - Attribuzioni del Vice Comandante

1. Il Vice Comandante coadiuva il Comandante in tutte le sue funzioni e lo sostituisce in caso di assenza, impedimento o durante la vacanza del posto.
2. Provvede alla cura e allo studio di proposte operative per la realizzazione di programmi generali dell'Ente disposti dal Comando.
3. Al Vice Comandante competono le attribuzioni di cui all'art.10, oltre che la continua verifica dell'efficienza dei diversi servizi del Corpo nell'ambito della programmazione ed organizzazione della struttura disposta dal Comandante, al fine di perseguire il massimo coordinamento dell'attività operativa e l'unitarietà dell'azione amministrativa del Corpo.
4. Collabora al raggiungimento degli obiettivi ordinari o strategici, assegnati al corpo di Polizia Locale nel quadro degli indirizzi generali e nell'ambito delle proprie competenze.
5. Propone al Comandante provvedimenti premiali e segnala allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo.

Art. 10 - Attribuzioni dei Commissari Capo di Polizia Locale (ufficiali direttivi)

1. Gli ufficiali di cui al presente articolo coadiuvano il Comandante e, in sua assenza, il Vice Comandante e sono responsabili, nei confronti del Comandante stesso, della direzione del servizio o della struttura cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. Hanno la piena responsabilità tecnico-operativa delle unità operative complesse che sovrintendono.
3. Hanno la direzione, la vigilanza e il controllo delle risorse umane, strumentali e finanziarie della struttura assegnata e curano l'opportuna uniformità di interpretazione e di applicazione delle norme.
4. I compiti degli ufficiali di cui sopra, nell'ambito del servizio o struttura cui sono preposti, sono principalmente i seguenti:
 - curare l'osservanza degli ordini, delle direttive e disposizioni di servizio, stabilirne le modalità di esecuzione ed attuazione delle stesse all'interno degli ambiti di competenza;
 - fornire istruzioni normative ed operative al personale subordinato;
 - curare la disciplina del personale, adottando gli opportuni provvedimenti per ottenere i risultati richiesti;
 - curare l'aggiornamento professionale del personale dipendente;
 - curare la distribuzione del personale ai diversi compiti, secondo le necessità ed in ottemperanza alle direttive impartite dal Comandante;
 - curare i rapporti ed il coordinamento degli interventi con altri organismi, conformemente alle direttive del Comandante;
 - studiare i problemi di funzionamento della struttura di competenza e analizzarne le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti organizzativi e funzionali utili ad assicurare il buon andamento gestionale;
 - mantengono i rapporti con l'ufficio stampa
 - proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché segnalare allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo.
 - provvedimenti disciplinari.
5. Gli ufficiali predetti possono usufruire delle coperture assicurative della responsabilità civile previste dalla legge e dai contratti collettivi di lavoro.

Art. 11 - Attribuzioni dei Commissari di Polizia Locale (ufficiali direttivi)

1. Coadiuvano i Commissari Capo di cui all'art. 10 e sono responsabili della direzione di uffici, nuclei, squadre, distaccamenti cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli ufficiali di cui sopra, nell'ambito delle responsabilità assegnate, sono principalmente i seguenti:
 - provvedere, ad assicurare l'uniformità di applicazione operativa e l'interpretazione univoca delle norme al personale dipendente;
 - provvedere alla formazione ed all'aggiornamento professionale del personale, fornendo al medesimo direttive, indirizzi ed istruzioni operative e indicazioni circa la corretta applicazione della normativa di riferimento;
 - garantire l'efficacia e l'efficienza delle attività del personale e l'economicità nell'organizzazione e pianificazione dei servizi, adottando gli opportuni provvedimenti al fine di ottenere i risultati richiesti;
 - curare la disciplina comportamentale dei dipendenti assegnati ed agire con azioni correttive previsti dalla normativa nazionale e dalle regole deontologiche contrattuali;
 - proporre l'emanazione di ordini, direttive, disposizioni di servizio curandone le modalità di esecuzione del personale;
 - coordinare e verificare le attività operative degli addetti appartenenti alla propria unità organizzativa;
 - organizzare e controllare le procedure di lavoro di competenza secondo criteri di collegialità, con particolare riguardo al lavoro di gruppo;
 - mantenere il coordinamento delle attività operative di gestione con i Vice Commissari di riferimento;
 - studiare e analizzare i problemi di funzionamento delle unità operative, di cui sono responsabili, producendo proposte utili al Comandante;
 - proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché segnalare allo stesso le violazioni al codice disciplinare e di comportamento da parte degli appartenenti al Corpo.
3. Gli Ufficiali predetti possono usufruire delle coperture assicurative per responsabilità civile prevista dalla legge e contratti collettivi di lavoro.

Art. 12 - Attribuzioni Vice Commissari di Polizia Locale (ufficiali direttivi)

1. Coadiuvano gli Ufficiali di cui sopra e sono responsabili delle unità operative cui sono preposti, nonché della disciplina e dell'impiego tecnico – operativo del personale dipendente.
2. I compiti degli Ufficiali predetti sono principalmente i seguenti:
 - studiare i problemi di funzionamento della strutture di competenza, analizzare le eventuali disfunzioni, avanzando proposte e suggerimenti utili;
 - coordinare e controllare l'esecuzione delle attività;
 - curare che i risultati di lavoro corrispondano alle direttive ricevute e controllare il comportamento in servizio del personale;
 - espletare ogni altro incarico operativo – gestionale loro affidato, nell'ambito dei compiti istituzionali, dai superiori cui rispondono direttamente;
 - curare la diffusione agli agenti delle direttive e degli indirizzi impartiti dal Comando verificandone altresì il recepimento, l'osservanza e corretta applicazione;
 - coadiuvare gli Ufficiali di cui sopra nella formazione professionale e nell'aggiornamento degli agenti;
 - proporre al Comandante provvedimenti premiali nonché procedimenti disciplinari.
3. Gli ufficiali predetti possono usufruire delle coperture assicurative per responsabilità civile previste dalla legge e contratti collettivi di lavoro

Art. 13 - Compiti degli Agenti – Agenti Scelti – Assistenti – Assistenti Scelti - Sovrintendenti di Polizia Locale.

1. Gli Agenti – Agenti Scelti – Assistenti – Assistenti Scelti - Sovrintendenti di Polizia Locale espletano tutte le mansioni inerenti alle funzioni di istituto secondo le direttive e gli ordini impartiti dagli Ufficiali e assolvono a tutti i servizi ordinari e straordinari previsti dalle normative e dal presente regolamento del Corpo.
2. Essi prestano servizio come appiedati o a bordo di veicoli motorizzati e non, utilizzando gli strumenti e le apparecchiature tecniche di cui vengono muniti per la esecuzione degli interventi.
3. Gli stessi sono impiegati in attività di prevenzione, controllo e repressione secondo le previsioni legislative nazionali, regionali e regolamentari vigenti in materia.
4. I rapporti gerarchici sono disciplinati dal presente regolamento

Art. 14 - Qualifiche degli appartenenti al Corpo

1. Nei limiti delle proprie attribuzioni gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale esercitano:
 - funzioni di polizia giudiziaria;
 - funzioni di polizia stradale;
 - funzioni ausiliarie di pubblica sicurezza;
 - funzioni di pubblico ufficiale;
 - funzioni di polizia locale.
2. La qualifica di agente di pubblica sicurezza è conferita dal Prefetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 7.3.1986 n. 65.

TITOLO III – ACCESSO AL CORPO E FORMAZIONE PROFESSIONALE

Art. 15 - Modalità di accesso al Corpo.

1. In considerazione delle caratteristiche delle funzioni da svolgere e in relazione, sia delle specifiche modalità operative, sia delle connesse situazioni di stress operativo, per accedere al Corpo, sono di norma richiesti specifici requisiti fisico–funzionali e psicoattitudinali ulteriori rispetto a quelli ordinariamente richiesti agli altri dipendenti del Comune.
2. I requisiti per l'accesso a qualsiasi posto di organico del Corpo di Polizia locale sono disciplinati dalla legge. Nel dettaglio essi sono indicati nel “Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi – modalità di assunzione agli impieghi, requisiti di accesso, modalità concorsuali e dotazione organica”, a cui si rimanda.

Art. 16 - Formazione di base per Agenti

1. I vincitori dei concorsi per posti di Agente sono tenuti a frequentare specifici corsi di formazione di base, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di Polizia Locale.
2. Il corso è completato da un periodo di addestramento nei servizi operativi del Corpo della durata non inferiore ad un mese, con affiancamento ad operatori di Polizia Locale di congrua anzianità ed esperienza lavorativa.
3. Per gli agenti assunti con contratto di formazione lavoro relativamente alla formazione, trovano applicazione le specifiche disposizioni in materia.

Art. 17 - Qualificazione professionale per Ufficiale direttivo.

1. I vincitori di concorsi per posti di Ufficiale direttivo sono tenuti, a norma delle leggi regionali in materia di polizia locale, a frequentare, specifici corsi di qualificazione professionale, ai sensi delle vigenti leggi regionali in materia di Polizia Locale.

Art. 18 - Altri corsi di istruzione professionale

1. Tutti gli Agenti sono addestrati al pronto soccorso sul posto, con aggiornamenti periodici, tenuti da personale qualificato.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale possono frequentare corsi di lingue, al fine di acquisire una conoscenza sufficiente a tenere una corretta e completa conversazione nella lingua straniera. Tale conoscenza attribuisce la qualifica di “interprete”.

Art. 19 - Attività sportiva ed addestramento fisico

1. L'Amministrazione Comunale favorisce e promuove la pratica dell'attività ludica-sportiva da parte del personale del Corpo, anche attraverso il locale gruppo sportivo, allo scopo di consentire la migliore preparazione psicofisica necessaria per lo svolgimento dell'attività istituzionale ed a garanzia del miglior rendimento professionale, nonché per favorire il prestigio del Comando Polizia Locale.

Art. 20 - Aggiornamento professionale

1. L'aggiornamento professionale viene assicurato periodicamente all'interno del Corpo mediante lezioni di istruzione e riunioni di addestramento, dedicate alla conoscenza di nuove disposizioni legislative, amministrative e tecniche nelle materie di lavoro di rilevante importanza.
2. L'aggiornamento viene perseguito anche mediante l'organizzazione di seminari e di giornate di studio.
3. La formazione degli addetti alla Polizia Locale, comunque, viene effettuata in conformità alla normativa che disciplina la materia.

TITOLO IV – UNIFORME, ARMAMENTO E DOTAZIONE

Art. 21 - Uniforme di servizio

1. L'Amministrazione fornisce l'uniforme di servizio e quanto necessita ai sensi dell'art. 24 per gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale.
2. Le caratteristiche delle uniformi sono rese conformi a quelle determinate dalla Regione Lombardia.
3. La quantità dei capi delle uniformi, gli accessori da indossare, nonché gli oggetti di equipaggiamento, sono stabiliti, altresì da apposito regolamento regionale e da determinazioni comunali.
4. I capi delle uniformi e gli accessori che devono essere indossati, sono indicati e autorizzati dal Comandante.

5. Per particolari servizi di rappresentanza e scorta ai gonfaloni, è previsto l'uso dell'alta uniforme.
6. E' fatto obbligo agli operatori di servizio di polizia su strada, in orario serale e notturno, o in condizioni di scarsa visibilità, di indossare indumenti catarifrangenti.
7. E' fatto divieto agli appartenenti al Corpo di apportare modifiche o visibili aggiunte all'uniforme assegnata.
8. Il deterioramento dei capi di vestiario dovuto a negligenza é addebitato agli operatori dipendenti che si siano resi responsabili.

Art. 22 - Gradi e distintivi

1. I distintivi di grado inerenti alle qualifiche funzionali degli appartenenti al Corpo sono stabiliti, sia per la loro qualità, sia per la rappresentazione sulle uniformi, in conformità alle determinazioni adottate dalla Regione Lombardia.
2. I gradi, la placca di servizio e gli altri distintivi e fregi inerenti le mansioni sono forniti dall'amministrazione secondo le leggi e il regolamento regionale.
3. Sull'uniforme, previa autorizzazione al Comandante, possono essere portate dai singoli appartenenti le decorazioni al valore civile e militare, le onorificenze riconosciute dallo Stato italiano e le decorazioni adottate dalla Regione Lombardia, applicate secondo la specifica disciplina, le consuete modalità d'uso e le norme in materia.

Art. 23 - Armamento

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono dotati dell'armamento, secondo quanto disposto dal regolamento speciale in attuazione del D.M. 4.3.1987 n. 145.
2. L'armamento deve essere portato secondo quanto stabilito nel regolamento speciale di cui al primo comma. Esso può essere impiegato soltanto nei casi in cui l'uso è legittimato dalla legge penale.
3. Gli Agenti vengono addestrati all'uso dell'armamento durante il corso iniziale di formazione professionale.
4. Gli appartenenti al Corpo compiono l'esercitazione di tiro al poligono, a cura e a spese dell'Amministrazione, sotto il coordinamento di personale specificatamente qualificato.
5. L'armamento deve essere sempre tenuto dall'assegnatario in ottimo stato di manutenzione; a tal fine sono compiuti periodici controlli per verificarne la funzionalità.

Art. 24 - Strumenti e mezzi in dotazione

1. Le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi in dotazione al Corpo di Polizia Locale sono conformi alla legge e alle disposizioni regionali in materia di polizia locale.
2. Gli strumenti, le apparecchiature e le dotazioni tecniche vengono assegnate in dotazione ai nuclei, agli uffici, alle squadre, ai distaccamenti di Polizia Locale o ai singoli appartenenti. Il consegnatario, o chi ne ha la responsabilità, è tenuto ad usarli correttamente ai fini del servizio ed a conservarli in buono stato, segnalando ogni necessità di manutenzione.
3. Gli operatori della Polizia Locale, con qualifica di agenti di pubblica sicurezza, possono essere dotati degli specifici strumenti di autotutela e presidi tattici difensivi previsti dalla normativa nazionale e regionale.
4. L'acquisto e l'assegnazione di detti strumenti deve risultare da apposito registro di carico-scarico, sul quale risultino il riferimento e le sostituzioni delle parti soggette al consumo o deterioramento.

5. L'Amministrazione Comunale garantisce la fornitura e cura l'uso di tutti i dispositivi di protezione individuale.

Art.25 - Collaborazione con gli enti dell'associazionismo privato e delle istituzioni volontarie.

1. L'Amministrazione Comunale, promuove forme di volontariato e associazionismo che collaborano con il corpo di Polizia Locale nello svolgimento di attività ausiliarie di vigilanza che siano di supporto e di collaborazione alla Polizia Locale anche in materia di truffe agli anziani ed alle altre vittime di reato nonché per perseguire attività di prevenzione e di educazione alla cultura della legalità

Art. 26 - Servizio in uniforme ed eccezioni

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale prestano prioritariamente tutti i servizi di istituto in uniforme.
2. L'attività di servizio, previa disposizione del Comandante, è svolta in abito civile solo in momenti specifici ed eccezionali in cui l'uso dell'uniforme può essere inopportuno oppure quando la natura del servizio richiede di indossare abiti civili.
3. La dispensa dal vestire l'uniforme, in servizio, per motivi di salute o per altre motivazioni deve essere disposta dal Comandante.

Art. 27 - Tessera di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale sono muniti di una tessera di servizio fornita dall'amministrazione che certifica l'identità, il grado e la qualifica nonché gli estremi del provvedimento dell'assegnazione dell'arma.
2. Tutti gli appartenenti al Corpo in servizio devono sempre portare con sé la tessera di servizio.
3. La tessera deve essere sempre mostrata a richiesta e, prima di qualificarsi, nei casi in cui il servizio viene prestato in abito civile.

TITOLO V - SERVIZI DI POLIZIA LOCALE

Art. 28 - Finalità generali dei servizi

1. Il Corpo di Polizia Locale svolge i compiti inerenti alle funzioni d'istituto di cui all'art. 3, al fine di perseguire, nelle materie di competenza, gli obiettivi dell'amministrazione e di contribuire, con le prestazioni di ogni appartenente al Corpo, ad un regolare e ordinate svolgimento della vita cittadina.
2. L'organizzazione dei servizi descritta nel presente titolo e l'impiego del personale, secondo le modalità previste nel successivo titolo VI, sono impostati conformemente alle finalità sopra indicate.

Art. 29 - Servizi appiedati

1. Per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 3, i servizi di Polizia Locale sono svolti in forma appiedata. Gli Agenti svolgono i servizi appiedati di norma per un minimo di cinque anni dalla loro assunzione. Ove necessario detti servizi vengono svolti anche con l'utilizzo di un velocipede.

2. Per quanto riguarda in particolare le attività di disciplina della circolazione, i predetti servizi si distinguono come segue:
 - a) servizio di pattugliamento lungo un itinerario o all'interno di un'area;
 - b) servizio di presidio in una determinata area;
 - c) regolazione manuale del traffico sulle intersezioni e sulle strade;
 - d) presidio agli impianti semaforici con interventi occasionali di regolazione manuale;
 - e) servizi di rappresentanza e di scorta.

Art. 30 - Servizio a bordo di veicoli e unità cinofila.

1. Ai fini di garantire l'immediatezza degli interventi, del controllo del territorio, della sicurezza urbana, del pronto intervento e della protezione civile, i servizi appiedati sono integrati con servizi su veicoli.
2. Per l'espletamento dei compiti d'istituto tutti gli addetti al servizio possono essere adibiti alla guida dei veicoli disponibili.
3. Coloro che hanno in consegna, come conducenti, un veicolo di servizio, devono condurlo con perizia e accortezza, curandone la buona tenuta e segnalando ogni necessità di ordinaria e straordinaria manutenzione, compilando diligentemente il libretto di marcia. Periodiche verifiche sono previste a cura del responsabile dell'ufficio casermaggio.
4. Servizi di pattugliamento di controllo del territorio e di rappresentanza possono essere svolti con l'ausilio dell'unità cinofila.
5. Ai servizi moto montati o con l'utilizzo di unità cinofile sono assegnati gli agenti in possesso di particolari attitudini e requisiti stabiliti e accertati dal Comando, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, dopo essere stati sottoposti al superamento di una prova pratica attitudinale e di abilitazione al servizio specialistico, attraverso il giudizio di opportune commissioni interne composte dal Comandante o suo delegato e Ufficiali oltre alle previste rappresentanze sindacali.

Art. 31 - Collegamento dei servizi

1. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono essere collegati al Comando con apparecchio ricetrasmittente o altra modalità tecnica idonea alla localizzazione nel rispetto della vigente normativa.
2. Gli addetti muniti di radio devono mantenere costantemente attivo il collegamento con il Comando ed eventualmente con i servizi decentrati, quando è necessario.
3. Gli appartenenti al Corpo impiegati in servizi esterni devono dare la posizione richiesta e seguire le istruzioni impartite. In assenza di comunicazioni seguono il programma di lavoro già assegnato.

Art. 32 - Servizi di pronto intervento e controllo del territorio

1. I servizi di pronto intervento sono svolti con veicoli collegati via radio con il Comando e sono allertati per tutti i servizi di emergenza.
2. Gli addetti hanno il compito di intervenire nelle località indicate, secondo le istruzioni impartite dal Comando, per tutte le necessità di pronto intervento inerenti alle funzioni di istituto del servizio.
3. Il controllo del territorio consiste nella presenza costante del personale nell'area - zona - comparto - quartiere di competenza territoriale assegnatagli dal comando.

Art. 33 - Obbligo di intervento e di rapporto

1. Oltre che per l'espletamento dei doveri derivanti dalla qualifica di agente o ufficiale di polizia giudiziaria, gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di intervenire per tutti i compiti derivanti dalle funzioni d'istituto.
2. L'intervento diviene prioritario o esclusivo nei punti indicati con ordine, anche verbale, del superiore gerarchico, ovvero stabiliti nell'ordine di servizio o nel programma di lavoro assegnato.
3. Fatti salvi gli interventi di polizia giudiziaria dovuti in flagranza di reato e salvo situazioni eccezionali ed urgenti, gli appartenenti al Corpo sono esentati dall'obbligo di intervento per i compiti riservati dall'Amministrazione o dal Comandante a particolari nuclei, uffici o squadre opportunamente istituite ed attrezzate. In tali casi l'addetto deve richiedere l'intervento o l'ausilio delle unità competenti in materia oppure far pervenire adeguata segnalazione.
4. In caso di incidente stradale o di qualunque altro genere di infortunio, l'intervento è sempre obbligatorio. Nei casi in cui non sia sufficiente il suo personale intervento, l'addetto deve richiedere quello del competente servizio, a cui si fa prioritario riferimento per l'esecuzione dell'intervento.
5. Oltre ai casi in cui è prevista la stesura di verbali o di rapporti specifici, gli appartenenti al Corpo devono redigere sempre una relazione - rapporto di servizio per gli interventi dovuti a fatti che lasciano conseguenze o per i quali è prevista la necessità o l'opportunità di una futura memoria.
6. Anche al fine di raccogliere i dati necessari per gli adempimenti istituzionali, gli operatori di Polizia Locale forniscono al Comando i dati necessari per la rilevazione degli interventi effettuati.

Art. 34 - Ordine di servizio

1. E' istituito presso il Comando Centrale e i Distaccamenti un foglio di servizio, di norma mensile, dal quale si evince la turnazione di tutti gli appartenenti al Corpo. Lo stesso deve essere pubblicato, mediante affissione all'albo di settore, di norma, almeno tre giorni prima dello scadere del precedente.
2. Il Comandante dispone l'ordine di servizio giornaliero, indicando per ciascun dipendente posto di lavoro e modalità di massima per l'espletamento del servizio.
3. Disposizioni, istruzioni particolari o programmi di lavoro possono essere assegnate, oltre che con l'ordine di servizio, anche in forma scritta annotata o allegata sul foglio stesso, ovvero impartite verbalmente.
4. Gli appartenenti al Corpo hanno l'obbligo di prendere visione dell'ordine di servizio all'inizio del turno e ricevono istruzioni per lo svolgimento dello stesso dai responsabili del turno.
5. Nello svolgimento del servizio gli appartenenti al Corpo devono attenersi alle modalità indicate ed alle istruzioni impartite, sia in linea generale, sia per il servizio specifico.
6. E' previsto l'invio, tramite posta elettronica, dell'ordine di servizio per ogni singolo appartenente al Corpo.

Art. 35 - Servizi di appartenenti al Corpo presso settori del Comune

1. L'assegnazione di appartenenti al Corpo presso altri settori del Comune può avvenire in conformità alle disposizioni e agli accordi che disciplinano le modalità interne di organizzazione del personale, fermo restando la disciplina di cui all'art.4 – punto 2) della legge 7 marzo 1986 n.65 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 36 - Efficacia dei servizi del Corpo

1. Il Comandante è tenuto ad informare periodicamente il Sindaco, o l'Assessore da lui delegato, dei risultati ottenuti dai servizi e della loro efficacia rispetto alle finalità generali indicate all'art. 28, così da individuare l'efficienza globale della struttura finalizzata al raggiungimento degli obiettivi preposti.

Art. 37 – Servizi resi a terzi

1. I costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico, sono poste a carico del soggetto promotore o organizzatore dell'evento e della manifestazione, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente e dalle disposizioni del C.C.N.L. del comparto funzioni locali.
2. Sono da considerarsi di esclusivo o prevalente interesse pubblico e quindi non soggette al pagamento dei servizi le seguenti iniziative:
 - manifestazioni organizzate e promosse da enti pubblici;
 - manifestazioni di carattere religioso (culti ammessi);
 - manifestazioni promosse ed organizzate da partiti, movimenti politici e sindacali;
 - manifestazioni o eventi di carattere culturale, sportivo, sociale, aggregativo, di promozione anche turistica della città, co-organizzati o patrocinati dal comune proposti da associazioni o enti senza scopo di lucro;
 - manifestazioni o eventi promossi anche da società e privati, che perseguono un evidente interesse per la comunità locale e sono aperti alla stessa, sulla base di indicatori quali quelli di seguito, indicati, e per quanto sopra patrocinati dall'Amministrazione Comunale, individuati di volta in volta dalla Giunta Comunale:
 - la manifestazione o l'evento genera significativi flussi turistici e di promozione della città di Brescia e concorre alla diffusione dell'immagine della città stessa.
3. Gli importi, in relazione ai costi di cui al comma 1, quantificati prima dell'erogazione delle prestazioni da parte del Personale del Corpo di Polizia Locale, sono confermati con l'emissione del documento comprovante l'entità definitiva del credito e, successivamente, versati al Comune di Brescia, secondo le modalità attualmente previste per le entrate comunali.

Nel caso di manifestazioni o eventi promossi o organizzati da società e privati, con caratteristiche di ripetitività in un determinato arco temporale, possono essere concordati importi forfettari, formalizzati in un accordo sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali.

Nel caso di mancato pagamento, ai fini della riscossione, sono attivate le procedure di cui al vigente "Regolamento delle entrate comunali".

Si applicano le seguenti tariffe:

- Impiego di Ufficiale di Polizia Locale € 30,00 l'ora;
- Impiego di Agenti di Polizia Locale € 27,00 l'ora;
- Autovettura € 5,00 l'ora;
- Motoveicoli € 3,00 l'ora.

TITOLO VI - NORMATIVA SULLO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI
INTERNI AL CORPO

Art. 38 - Assegnazione ed impiego del personale

1. Il personale viene assegnato alle diverse unità operative con provvedimento del Comandante, anche in base agli obiettivi dell'Amministrazione ed in conformità alle norme che disciplinano la materia attinente la mobilità del personale.
2. L'assegnazione degli agenti di Polizia Locale a uffici interni è subordinata allo svolgimento di almeno quindici anni di anzianità di servizio, mentre per accedere alle graduatorie della squadra motociclisti, cinofila, al nucleo polizia giudiziaria, e operatore supplente centrale operativa, è necessario aver maturato cinque anni di servizio. La suddetta assegnazione può essere disposta a prescindere dalle predette condizioni, qualora il servizio esterno risulti incompatibile con le condizioni di salute, sulla base di idonea certificazione del medico competente. E' altresì possibile, per particolari e comprovate esigenze di carattere organizzativo, l'assegnazione temporanea ad uffici interni per un periodo massimo di sei mesi, con possibilità di prorogarla per ulteriori sei mesi. L'articolazione degli uffici interni viene definita con provvedimento del Comandante. Salvo comprovate esigenze di servizio, il trasferimento a servizi diversi dagli uffici interni, è subordinata allo svolgimento di almeno tre anni nelle funzioni di precedente assegnazione. Ai fini del presente articolo si considerano unicamente gli anni di anzianità maturati presso il Corpo di Polizia Locale di Brescia.
3. Servizio Cinofilo:
 - le unità cinofile sono formate da personale preferibilmente volontario componente il Corpo;
 - sono impiegate negli specifici servizi d'istituto, secondo le esigenze operative ed in ausilio ad altri operatori di Polizia locale o forze di Polizia dello Stato;
 - il Comando cura la formazione e l'operatività delle unità cinofile;
 - il personale destinato a tali unità è inviato, dopo la verifica del possesso dei requisiti, ad un corso di formazione tecnico – professionale per conseguire le abilitazioni alla conduzione e istruzione del cane di Polizia Locale in tutti gli aspetti operative.
4. Nuclei uffici specialistici:
 - oltre a quanto già previsto all'art. 30 c. 5, ai nuclei, squadre, uffici specialistici individuati dal Comandante sono assegnati gli operatori in possesso di particolari attitudini e speciali requisiti accertati e verificati dal Comando, conformemente alle disposizioni normative e contrattuali vigenti, dopo essere stati sottoposti al superamento di una prova pratico - attitudinale e di abilitazione al singolo servizio specialistico.
5. Servizi distaccati di Polizia Giudiziaria:
 - ai sensi dell'art. 5 della Legge quadro sulla polizia municipale del 7 marzo 1986 n. 65 e della legge regionale, gli appartenenti al Corpo possono essere distaccati in servizi di polizia giudiziaria presso la locale Procura della Repubblica, previa intesa fra le Autorità competenti. Il personale impiegato rimane dipendente amministrativamente alla struttura di appartenenza.
6. Ufficio studi:
 - L'Ufficio studi provvede alla analisi delle leggi, dei regolamenti, delle disposizioni dell'Amministrazione e delle Autorità dello Stato e Locali, d'interesse specifico per i servizi di Polizia Locale. Cura la redazione dei relativi atti (circolari, direttive), impartiti dal Comandante.

Art. 39 - Guida dei veicoli ed uso di strumenti

1. Per i servizi di cui all'art. 30, il Comandante affida agli appartenenti alla Polizia Locale, muniti del titolo abilitativo richiesto, la guida dei veicoli in dotazione al corpo. L'incarico non può essere rifiutato senza grave e giustificato motivo.
2. Tutto il personale è tenuto ad apprendere l'uso degli strumenti e delle apparecchiature tecniche date in consegna per le necessità dei servizi.

Art. 40 - Prolungamento dell'orario di servizio

1. Il prolungamento del servizio è obbligatorio, per tutto il periodo di tempo necessario, nei seguenti casi:
 - al fine di portare a compimento una operazione di servizio già iniziata e non procrastinabile;
 - in situazioni di emergenza anche in assenza di ordine superiore;
 - in attesa dell'arrivo in servizio dell'appartenente al Corpo del turno successivo, quando è previsto dall'ordine di servizio.

Art. 41 - Mobilitazione del personale

1. Quando si verificano situazioni locali o nazionali di straordinaria portata od emergenza, tutti gli appartenenti al Corpo possono essere mobilitati in conformità alla disposizione dei servizi, fornendo, ove occorra, la reperibilità nelle ore libere, che viene retribuita come prevista dal contratto o dagli accordi in materia.
2. Per tali fattispecie il Comandante può sospendere le ferie ed i permessi ordinari per tutti gli appartenenti al corpo, al fine di poter disporre dell'intera forza necessaria.
3. Per particolari eventi o rilevanti manifestazioni di interesse cittadino, il Comandante può sospendere le ferie e i permessi ordinari, previa comunicazione possibilmente con congruo anticipo.

Art.42 - Reperibilità degli appartenenti al Corpo

1. I turni di reperibilità per gli appartenenti al Corpo, in relazione a determinati servizi di istituto cui essi sono addetti, sono attuati in conformità alle disposizioni che disciplinano tale istituto e come previsto dagli accordi nazionali e locali di comparto.

Art. 43 - Missioni esterne al territorio comunale

1. Le missioni del personale del Corpo esterne al territorio comunale sono autorizzate dal Comandante:
 - per fini di collegamento e rappresentanza;
 - per rinforzare altri Corpi in occasioni particolari o eccezionali, purché esistano appositi piani o accordi tra le Amministrazioni interessate;
 - per rinforzare Corpi in occasioni di eventi calamitosi o d'infortuni pubblici o privati;
 - per comprovate esigenze di indagine, ricognizione e investigazione in attività di polizia giudiziaria su delega dell'Autorità Giudiziaria.
2. Il trattamento economico del personale incaricato di compiere missioni esterne per collegamento e rappresentanza, è liquidato e pagato dal Comune.
3. Negli altri casi, i rapporti economici fra enti o autorità e personale all'uopo autorizzato sono definiti direttamente tra le parti nel rispetto della normativa in vigore.

TITOLO VII - NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 44 - Norme generali: doveri

1. Gli appartenenti al Corpo osservano le disposizioni del presente regolamento speciale, nonché le disposizioni vigenti per il personale dipendente, svolgendo i propri compiti secondo le finalità dei servizi indicate nell'art. 28 e secondo le declaratorie previste dall'allegato A del regolamento di organizzazione servizi del Comune, relativo alle categorie e profili professionali. Devono altresì osservare con la massima scrupolosità le direttive, le disposizioni, gli ordini, le istruzioni impartite, anche verbalmente, dai superiori gerarchici.
2. Agli appartenenti del Corpo è fatto divieto di assumere, anche fuori servizio, comportamenti o atteggiamenti che arrechino pregiudizio al prestigio, all'immagine del Corpo e della Civica Amministrazione.

Art. 45 - Cura dell'uniforme e della persona

1. Gli appartenenti al Corpo prestano servizio in uniforme, salvo le eccezioni indicate all'art. 26.
2. I capi dell'uniforme vanno indossati secondo le modalità indicate nel regolamento o altre determinazioni comunali, ovvero secondo le disposizioni impartite dal Comandante.
3. Quando è in uniforme l'appartenente al Corpo deve avere particolare cura dell'aspetto esteriore della propria persona; l'uniforme deve essere costantemente mantenuta pulita, decorosa ed in ordine.
4. E' escluso l'uso di ogni tipo di monile che alteri l'uniforme.
5. Gli Ufficiali in occasione di cerimonie di particolare importanza, di pubbliche manifestazioni, o quando disposto dal Comandante, devono indossare la divisa di rappresentanza come previsto dalle norme regionali.

Art. 46 - Orario e posto di servizio

1. Gli appartenenti al Corpo devono presentarsi in servizio puntualmente all'ora fissata, per poi presentarsi al Responsabile del servizio con l'uniforme e l'equipaggiamento prescritto.
2. Nei servizi a carattere continuativo in cui sia stabilito il cambio sul posto, colui che smonta deve attendere l'arrivo di colui che deve sostituirlo. In caso di mancato arrivo del sostituto, lo smontante deve avvisare prontamente il Comando, dal quale deve ricevere autorizzazione per abbandonare il posto.

Art.47 - Modalità generali di esecuzione del servizio

1. Gli operatori in servizio, di massima, devono:
 - a) presentarsi in perfetto ordine nella persona e nell'uniforme all'inizio dal Responsabile del turno, salvo comprovate eccezioni;
 - b) mantenere sempre equilibrio, contegno riservato e cortesia;
 - c) agire con calma e fermezza, secondo le circostanze, per l'assolvimento del servizio, per difendere il prossimo, se stessi ed il patrimonio collettivo;
 - d) usare con i cittadini modi cortesi, tenendo presente che la propria legittima azione deve avere un contenuto non semplicemente repressivo, ma anche di prevenzione evitando ogni discussione polemica.

Art. 48 - Rapporti interni al Corpo

1. I rapporti gerarchici e funzionali fra gli appartenenti al Corpo vanno improntati reciprocamente a rispetto e cortesia, allo scopo di conseguire il massimo livello di collaborazione nei diversi gradi di responsabilità.

2. Gli appartenenti al Corpo sono tenuti a comportarsi con rispetto e massima lealtà nei confronti di superiori, colleghi e subalterni, evitando di diminuire o menomare in qualunque modo la dignità, l'autorità e il prestigio di ciascuno.
3. In particolare, si devono evitare inutili e spiacevoli discussioni fra appartenenti al Corpo alla presenza di cittadini, avendo principalmente a cura di portare a termine le operazioni di servizio od ogni attività d'istituto, rinviando al Comando, in un momento successivo, ogni eventuale contestazione o chiarimento.

Art. 49 - Comportamento in pubblico

1. Durante i servizi in luogo pubblico o aperto al pubblico, l'appartenente al Corpo deve mantenere un contegno corretto e un comportamento irreprensibile, operando con senso di responsabilità, in modo da riscuotere sempre la stima, il rispetto e la fiducia della collettività.
2. Egli deve corrispondere alle richieste dei cittadini, intervenendo o indirizzandoli secondo criteri di opportunità ed equità.
3. Deve sempre salutare con garbo, senso civico dando del Lei alla persona che lo interpella o a cui si rivolge, mantenendo il rispetto dovuto. In caso di necessità, l'interprete deve impiegare la lingua straniera conosciuta.
4. L'appartenente al Corpo deve fornire, quando richiesto, almeno il numero di matricola. Quando opera in abito civile, deve prima qualificarsi esibendo la tessera di servizio.
5. Durante il servizio deve assumere un contegno consono alla sua funzione e non intrattenersi in futili occupazioni.

Art. 50 - Saluto

1. Il saluto reciproco tra gli appartenenti al Corpo e quello verso i cittadini, le istituzioni e le autorità, è un dovere per gli appartenenti al Corpo.
2. Per il personale in uniforme, il saluto si effettua militarmente, eccetto che nei luoghi ove non è previsto l'uso del copricapo.
3. Si ha la dispensa del saluto nei seguenti casi:
 - per coloro che stanno effettuando la regolazione manuale del traffico;
 - per i motociclisti, ciclo-montati e cinofili in marcia e per coloro che sono a bordo di autoveicoli; per il personale inquadrato in drappello di scorta.

TITOLO VIII - DISCIPLINA, RICONOSCIMENTI E PROVVIDENZE

Art. 51 - Norme disciplinari

1. La responsabilità civile e disciplinare degli appartenenti al Corpo di Polizia Locale è regolata dalla normativa prevista per il restante personale del Comune, dalle norme contrattuali nonché dal presente regolamento.

Art. 52 - Accertamenti sanitari

1. In casi di temporanea e parziale inabilità fisica per motivi di salute, gli appartenenti al Corpo possono essere esclusi, per il periodo di tempo necessario al recupero dell'efficienza, da determinati servizi, a seguito di certificazione medica motivata.
2. In casi di infermità fisica irreversibile e permanente che renda inabili ai servizi esterni, gli appartenenti al Corpo vengono impiegati nei servizi interni o d'ufficio compatibili con il loro stato, quando l'infermità è dovuta a cause dipendenti dall'attività di servizio già svolta nel Corpo.
3. Per le infermità di cui al comma precedente, dipendenti da altre cause, e che rendano comunque incondizionatamente inidonei al servizio nel Corpo, si applica la mobilità prevista per il restante personale del comune.

Art. 53 - Casi di assenza dal servizio

1. Nel caso in cui l'appartenente al Corpo si assenti per malattia o per situazioni di indisposizione o similari, ha l'obbligo di comunicazione al Comando, in ottemperanza alla normativa in vigore. Nel caso l'operatore di Polizia Locale prenda servizio in ritardo deve comunicarlo al Comando fornendo idonea giustificazione.

Art. 54 - Segnalazioni particolari per gli appartenenti al Corpo

1. Il Comandante segnala al Sindaco gli appartenenti al Corpo che si sono distinti per aver dimostrato una spiccata qualità professionale, spirito di iniziativa e notevoli capacità professionali.
2. Al personale che si è particolarmente distinto per impegno, diligenza e capacità professionale possono essere attribuite le seguenti riconoscenze:
 - compiacimento del Comandante;
 - elogio scritto del Comandante;
 - encomio del Sindaco;
 - encomio solenne della Giunta Comunale in relazione a risultati di eccezionale rilevanza.

TITOLO IX – ASSISTENZA E BENESSERE

Art.55 - Assistenza del personale in quiescenza

1. L'Amministrazione comunale favorisce la costituzione dell'Associazione pensionati della Polizia Locale, anche ai fini dell'utilizzo degli associati in attività di volontariato.

Art.56 - Difesa in giudizio

1. Ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un appartenente al Corpo di Polizia locale per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio di compiti d'ufficio, trova applicazione la normativa in materia di patrocinio legale.

TITOLO X - NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 57 - Anzianità di servizio

1. L'anzianità di servizio di cui al presente articolo e dall'articolo 7, attiene esclusivamente ai rapporti gerarchici all'interno del Corpo di appartenenza e si determina secondo la precedenza del grado e dell'anzianità di servizio nel grado, nella categoria e nel profilo professionale.

Art. 58 – Funzioni di Vice Comandante

1. Le funzioni del Vice Comandante possono essere attribuite dal Comandante all'Ufficiale più anziano di servizio nel ruolo e con responsabilità di servizio.

Art.59 – Norma finale

1. Il presente regolamento modifica ogni precedente disposizione contenuta nelle deliberazioni comunali disciplinanti tale materia qualora risultino incompatibili.